

Abruzzo - Statuto reg. 28 dicembre 2006. – Artt. 79 e 80

Statuto della Regione Abruzzo

TITOLO VIII

Gli strumenti di garanzia

Articolo 79

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie.

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Articolo 80

Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
 - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.